

## CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di legge n. 851

d'iniziativa dell'on. Simonetta Rubinato

Modifica all'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di criteri di valutazione applicabili ai trasferimenti di beni tra società nelle operazioni transfrontaliere di riorganizzazione.

### Relazione

On.li Colleghi!

Nell'ambito dei gruppi multinazionali hanno particolare rilevanza i fenomeni di rilocalizzazione all'estero di funzioni aziendali, rischi imprenditoriali, beni materiali o immateriali, i quali non scontano oggi nel nostro Paese un livello di imposizione adeguato ai valori attuali o potenziali trasferiti.

Tale situazione di fatto è agevolata dalle diverse possibili interpretazioni, attualmente sostenibili, della disciplina sui prezzi di trasferimento applicabile alle riorganizzazioni aziendali ai sensi delle Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento emanate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), ad oggi principale riferimento internazionale e domestico in materia.

Appare perciò necessario salvaguardare l'interesse nazionale in presenza di tali fenomeni, anche alla luce della legislazione già implementata nella Repubblica Federale di Germania, che ha dato prova di salvaguardare l'interesse erariale, economico e sociale in conformità sia alle menzionate Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento emanate dalla OCSE, sia al diritto comunitario.

La presente proposta di legge, pertanto, ispirandosi alla normativa tedesca introdotta nel 2008, si propone dunque di far fronte alle conseguenze negative

sul piano fiscale e sociale provocate dallo smantellamento di aziende residenti in Italia, vitali e competitive attraverso riorganizzazioni aziendali con trasferimento di funzioni in altri Paesi, esigendo, all'atto di trasferimento di tali funzioni all'estero (ad esempio in sede di dismissione di siti produttivi e/o di reti distributive in Italia, a volte non giustificata da crisi o cali del fatturato, e dopo pochi anni dalla loro acquisizione da parte di multinazionali), che sia effettuata una serie di valutazioni, relative a tutti i beni materiali e immateriali, utilità e opportunità, oltre ai rischi che vengono trasferiti, ai fini di una equa tassazione di tali riorganizzazioni aziendali transfrontaliere.

Le regole di efficienza del mercato e la libertà di stabilimento vanno infatti senz'altro rispettate, ma il rispetto delle regole esige anche la valorizzazione degli asset immateriali (know-how, ricerca e sviluppo, conoscenze tecniche in generale, anche se non tutelate in maniera specifica per es. attraverso brevetto) sviluppati dalle aziende in Italia, anche grazie al tessuto imprenditoriale, sociale e istituzionale del territorio.

Le norme fiscali sui prezzi di trasferimento ci sono già anche in Italia, però i beni immateriali sono più difficili da intercettare e valutare, specialmente quando non hanno dato origine a diritti di proprietà intellettuale. In particolare la normativa vigente si limita a stabilire genericamente che il trasferimento o l'utilizzo deve avvenire applicando un valore di mercato.

L'obiettivo della presente proposta di legge è di disciplinare in maniera precisa il prezzo di trasferimento applicabile alle riorganizzazioni transfrontaliere, evitando interpretazioni soggettive sia da parte dei contribuenti, sia dell'Amministrazione finanziaria, con funzioni così anche di deflazione del contenzioso, inserendo nella normativa già vigente alcune disposizioni che hanno ad oggetto principale il concetto di "funzione", intesa come insieme di compiti aziendali svolti da una specifica area o dipendenti di una società.

A titolo di esempio, se una società multinazionale delocalizza la produzione mantenendo la R&S in Italia e nella fase produttiva all'estero impiega una serie di beni immateriali, frutto della ricerca sviluppata negli anni precedenti nelle strutture italiane, sta utilizzando in un altro Paese una 'funzione' produttiva localizzata in Italia, la quale deve essere remunerata adeguatamente sul piano fiscale sia per i 'frutti' o profitto contingenti (realizzati cioè in questo momento), sia per quelli realizzati utilizzando quanto sviluppato in precedenza in Italia. In sostanza, le disposizioni che seguono vanno a disciplinare come

calcolare il valore del corrispettivo dovuto alla società trasferente da parte della società ricevente, che costituisce il ricavo che oggi può essere oggetto di elusione e che invece con la presente normativa va inserito tra i ricavi come prezzo del trasferimento di funzioni.

In sostanza si tratta di introdurre un contesto normativo più rigoroso sul piano fiscale che tuteli, in particolar modo, il *know how* delle aziende italiane che rappresentano l'eccellenza del nostro tessuto produttivo manifatturiero, al fine di scongiurare che aziende multinazionali possano essere in grado di acquisire e/o replicare a basso costo, attraverso la delocalizzazione delle produzioni, il *know how* italiano nel mondo.

Inoltre, ponendo maggior attenzione agli assets immateriali delle aziende, quali, ad esempio, la ricerca e sviluppo ed il Know how, si favorisce l'emersione di valori impliciti nelle aziende stesse, favorendone la capitalizzazione e quindi il rafforzamento patrimoniale delle imprese stesse, in un contesto storico contingente in cui la solidità delle imprese è determinante per l'accesso al credito.

## Articolo 1

*(Modifiche all'art. 110 TUIR in materia di disciplina sui prezzi di trasferimento applicabile alle riorganizzazioni aziendali transfrontaliere)*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui Redditi) sono inseriti i seguenti commi:

7-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi da 7-ter a 7-sexies sono stabilite le seguenti definizioni:

- a) per "funzione" si intende un insieme di compiti aziendali svolti da una specifica area o dipartimento di una società;
- b) per "società trasferente" si intende la società residente dalla quale le "funzioni" sono trasferite;
- c) per "società ricevente" si intende la società non residente alla quale le "funzioni" sono trasferite;
- d) per "trasferimento di funzioni" si intende il trasferimento di beni materiali o immateriali, ivi compresi l'avviamento, i brevetti, i marchi, le formule, il know-how, i portafogli clienti, o altri benefici, quali ad esempio le opportunità d'affari, dalla "società trasferente" alla "società ricevente" così da consentire alla "società ricevente" di svolgere una o più "funzioni" precedentemente esercitata dalla "società trasferente" con conseguente cessazione o riduzione di "funzioni" in capo a tale "società trasferente";
- e) per "complesso funzionale trasferito" si intende l'insieme delle funzioni, dei rischi, dei beni materiali e immateriali, ivi compresi l'avviamento, i brevetti, i marchi, le formule, il know-how, i portafogli clienti, o altri benefici e dei rischi associati trasferiti in presenza di un trasferimento di funzioni;
- f) per "profitto potenziale" si intende il profitto che sarà potenzialmente generato dal "complesso funzionale trasferito";
- g) per "orizzonte temporale" si intende il periodo di tempo nel quale il "complesso funzionale trasferito" sarebbe in grado di operare; "l'orizzonte temporale" si presume illimitato salvo prova del contribuente che tale complesso abbia una ragionevole aspettativa di funzionamento temporalmente più limitata;

- h) per “saggio di attualizzazione” si intende il saggio di interesse di un investimento privo di rischio maggiorato per considerare i rischi specifici del “complesso funzionale trasferito” e del relativo settore di riferimento;
- i) per “profitto potenziale della società trasferente” s’intende il “profitto potenziale” del “complesso funzionale trasferito” lungo l’intero “orizzonte temporale” attualizzato utilizzando il “saggio di attualizzazione”, assumendo ai fini della determinazione dei valori la permanenza del “complesso funzionale trasferito” presso la “società trasferente”;
- j) per “profitto potenziale della società ricevente” s’intende il “profitto potenziale” del “complesso funzionale trasferito” lungo l’intero “orizzonte temporale” attualizzato utilizzando il “saggio di attualizzazione”, assumendo ai fini della determinazione dei valori che il “complesso funzionale trasferito” sia utilizzato dalla “società ricevente”.

7-ter. Salva l’applicazione del comma 7 alle operazioni non qualificabili come “trasferimento di funzioni”, in presenza di un “trasferimento di funzioni”, e salva la prova contraria del contribuente circa la condotta di parti terze in circostanze comparabili, il valore del corrispettivo dovuto alla “società trasferente” per il “complesso funzionale trasferito” si considera compreso tra il “profitto potenziale della società trasferente” e il “profitto potenziale della società ricevente”. Nell’ambito di tali limiti il valore del corrispettivo è determinato considerando tutti gli aspetti dell’operazione alla luce del comportamento che sarebbe stato tenuto da parti terze indipendenti in una situazione comparabile.

7-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi precedenti, anche al fine di individuare eventuali eccezioni e semplificazioni per operazioni minori, emanare disposizioni di dettaglio delle definizioni e delle metodologie di calcolo, definire gli obblighi di trasparenza in capo al contribuente e le conseguenze in presenza di violazioni.

7-quinques. Salvi i casi previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma precedente e salva la prova contraria del contribuente circa la condotta di parti terze in circostanze comparabili, il corrispettivo si

assume pari alla media tra il “profitto potenziale della società trasferente” e il “profitto potenziale della società ricevente”.

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinques si applicano ugualmente al trasferimento di funzioni da società residenti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti o non residenti, al trasferimento di funzioni da stabili organizzazioni italiane di imprese residenti o non residenti a società non residenti, al trasferimento di funzioni da stabili organizzazioni italiane di imprese residenti o non residenti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti o non residenti, anche qualora il trasferimento avvenga tra la sede centrale e una stabile organizzazione della medesima società o tra stabili organizzazioni della medesima società.

## Articolo 2

*(Disposizioni di coordinamento con norme inerenti alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette e al Ruling Internazionale)*

1. La documentazione di cui all'articolo 1 comma 2-ter del Decreto Legislativo 19 dicembre 1997 n. 471 e relativo provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 dovrà illustrare compiutamente anche i “trasferimenti di funzioni” di cui all'articolo 1 per conseguire gli effetti ivi previsti in termini di non applicabilità delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Legislativo 19 dicembre 1997 n. 471.

2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di avvalersi della procedura di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e relative disposizioni attuative, in relazione all'applicazione dei commi da 7-bis a 7-sexies dell'articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e relative disposizioni attuative.

## Articolo 3

*(Disposizioni transitorie)*

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge sono applicabili alle operazioni non ultimate alla data del 31 dicembre 2012.